

Capitolo 13° -PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

Sommario

d) Argento, oro, platino ed altri metalli preziosi

Sezione I – Usi generali

Unità di base di contrattazione	Art. 5
Prezzi	” 6
Imballaggi	” 7
Consegna	” 8
Verifica della merce	” 9
Tolleranze	” 10
Mancato o ritardato pagamento	” 11
Obblighi di garanzia del venditore	” 12
Reclami	” 13

Sezione II – Oggetti preziosi

Prezzo	” 14
Requisiti della merce	” 15
Contenitori e astucci	” 16
Consegna	” 17
Permuta	” 18
Tolleranze e garanzia del peso e del titolo	” 19
Mancato o ritardato pagamento	” 20
Reclami	” 21

Sezione III – Lavori su commissione

Fornitura del metallo	” 22
Verifica del peso e del titolo	” 23
Calo di lavorazione	” 24
Disegni e modelli	” 25
Acconti sulle lavorazioni	” 26
Esecuzione del lavoro	” 27
Prezzi	” 28
Imballaggi	” 29
Consegna	” 30
Mancato ritiro della merce	Art. 31
Mancato o ritardato pagamento	” 32
Reclami e contestazioni	” 33

d) Argento, oro, platino ed altri metalli preziosi

Sezione I Usi generali

Art. 5 - Unità di base di contrattazione.

I metalli preziosi in lega sono trattati sulla base del titolo legale espresso in millesimi.

I metalli preziosi greggi vengono venduti anche a titolo inferiore a 999/000, dichiarando il fino contenuto con l'aggiunta dell'apposito marchio di identificazione del produttore.

Art. 6 - Prezzi.

I metalli preziosi sono trattati con riferimento ai prezzi del listino delle quotazioni internazionali, con le maggiorazioni per spese, interessi e utili. Il prezzo dei metalli preziosi è fissato con riferimento al metallo puro (999/000).

Il compratore viene vincolato ai prezzi e alle condizioni in vigore all'atto della consegna del prodotto.

Art. 7 - Imballaggi.

I comuni imballaggi sono a carico del venditore; quelli speciali a carico del compratore.

Art. 8 - Consegna.

La vendita avviene franco magazzino del venditore il quale, a richiesta, può spedire la merce al committente o a persona indicata da questo, addebitandogli le relative spese di spedizione e di assicurazione, salvo diversa disposizione del compratore.

Art. 9 - Verifica della merce.

Il compratore ha la facoltà di verificare il titolo legale dichiarato dal venditore. Le spese di verifica sono a carico del committente, sempre che la verifica confermi il titolo dichiarato dal venditore.

Art. 10 - Tolleranze.

Il peso e il titolo, comunque e ovunque indicati, si intendono vincolati al dichiarato, salvo le tolleranze ammesse dalla legge.

Nelle leghe dei metalli preziosi sono ammesse tolleranze nei limiti indicati dalla legge.

Art. 11 - Mancato o ritardato pagamento.

Scaduto il termine contrattuale stabilito per il pagamento della merce, decorrono a favore del venditore, sulla somma dovuta, gli interessi riferiti al tasso ufficiale di sconto.

Nel caso di pagamento frazionato, il mancato o ritardato pagamento di una rata produce la scadenza dal beneficio del termine, e nel caso di vendita a consegne ripartite, il venditore può subordinare le eventuali residue consegne al pagamento anticipato delle forniture.

Art. 12 - Obblighi di garanzia del venditore.

Il venditore è garante del titolo del metallo contrattato.

Art. 13 - Reclami.

I reclami per difformità del metallo dal pattuito devono essere proposti di norma, per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Non vi sono termini di decadenza per i metalli preziosi in lingotti e laminati fino a quando resta integro il punzone o marchio del venditore.

Se il reclamo è fondato, il compratore ha diritto alla sostituzione del metallo, franco di ogni spesa.

Sezione II Oggetti preziosi

Art. 14 - Prezzo.

Nella compravendita di oggetti in metallo prezioso il prezzo è stabilito indifferentemente a peso, con riferimento al titolo, oppure a pezzo.

Art. 15 - Requisiti della merce.

Tutti gli oggetti in metallo prezioso debbono recare impressi il marchio del produttore e l'indicazione del titolo espresso in millesimi.

Sono esenti dall'obbligo del marchio e del titolo:

- a) i manufatti per odontoiatri;
- b) il materiale, gli oggetti e gli strumenti per uso industriale;
- c) gli oggetti, strumenti ed apparecchi di fisica e chimica;
- d) gli oggetti autentici di antiquariato;
- e) gli oggetti di peso inferiore a un grammo.

Art. 16 - Contenitori e astucci.

I contenitori, gli astucci e gli speciali imballi per gli oggetti di metallo prezioso sono a carico del compratore.

Art. 17 - Consegna.

La consegna viene effettuata al domicilio del venditore. Qualora sia chiesta la spedizione degli oggetti, le relative spese di trasporto e di assicurazione sono a carico del compratore.

Art. 18 - Permuta.

Nella permuta di oggetti di metallo prezioso le parti hanno facoltà di procedere alla verifica del titolo legale del metallo. Le spese di verifica sono a carico di chi la richiede quando la verifica stessa confermi il titolo dichiarato dall'altro contraente.

Art. 19 - Tolleranze e garanzia del peso e del titolo.

Gli oggetti di metallo prezioso vengono contrattati con l'indicazione del titolo legale del metallo impiegato, con le tolleranze di lavorazione previste dalla legge.

Il venditore è garante, verso il compratore, del peso e del titolo dichiarati.

Art. 20 - Mancato o ritardato pagamento.

Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento, decorrono a favore del venditore, sulla somma dovutagli, gli interessi riferiti al tasso ufficiale di sconto.

Art. 21 - Reclami.

I reclami relativi agli oggetti venduti devono essere proposti, di norma, per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta per l'ipotesi di vizi occulti.

Se il reclamo è fondato, il compratore ha facoltà, a sua scelta, di chiedere la sostituzione dell'oggetto o la risoluzione del contratto.

Sezione III
Lavori su commissione

Art. 22 - Fornitura del metallo.

Gli oggetti di metallo prezioso possono essere eseguiti con metallo fornito dall'artigiano o fabbricante o dallo stesso committente o dato in prestito d'uso da terzi.

Negli ordini dati da aziende commerciali o industriali per manufatti di argenteria l'intero quantitativo di metallo necessario per l'esecuzione dell'opera viene di regola anticipato da queste ultime.

Art. 23 - Verifica del peso e del titolo.

L'artigiano o fabbricante, all'atto della consegna, da parte del committente, del metallo necessario per l'esecuzione dell'ordine, ne verifica il titolo e il peso addebitando le relative spese di saggio e affinazione al committente.

Art. 24 - Calo di lavorazione.

Nelle lavorazioni di oreficeria e gioielleria, oltre il calo per l'incisione e l'incassatura, è ammesso un calo irrecuperabile di lavorazione dal 20 al 25 % per platino e per palladio;

- per l'oreficeria stampata (meccanizzata o parzialmente meccanizzata)	5 %	industria
	6,50 %	artigianato
- per l'oreficeria normale	10 %	industria
	11 %	artigianato
- per la gioielleria	15 %	industria
	15%	artigianato
- per l'argenteria normale ¹	10%	industria
	10%	artigianato
- per l'argenteria artigianale ²	12%	

Art. 25 - Disegni e modelli.

I disegni, progetti e modelli per i lavori ordinati possono essere forniti direttamente dal committente.

Qualora i disegni, progetti, modelli e l'attrezzatura specifica vengono eseguiti dall'artigiano o fabbricante, il committente ha facoltà di acquistarli a prezzo da convenirsi. Egli ha, invece, obbligo di acquistarli qualora, avendone richiesta l'esecuzione all'artigiano o fabbricante, non faccia seguire alcun ordinativo.

La rispondenza dei modelli ordinati ai disegni eseguiti viene controllata dal committente.

I modelli e i campioni di proprietà del committente, consegnati alla fonderia o ad altre imprese ausiliarie per le riproduzioni, vengono da questa conservati a disposizione del committente medesimo, senza obbligo di provvedere alla loro assicurazione contro il furto e l'incendio, ma con l'onere della diligenza nella custodia.

La riconsegna dei modelli o campioni di proprietà del committente avviene nello stato di usura in cui essi si trovano.

La fonderia e le altre imprese ausiliarie non possono servirsi dei modelli del committente per forniture a terzi.

Le imprese anzidette non sono responsabili della esecuzione di lavori eseguiti con modelli o disegni forniti dal committente, che stiano per risultare già brevettati da terzi.

¹ Oggetti d'argento di produzione standardizzata.

² Oggetti d'argento lavorati a mano.

Art. 26 - Acconti sulle lavorazioni.

All'atto dell'accettazione di ordini per l'esecuzione di lavori di oreficeria, gioielleria e argenteria, è facoltà dell'artigiano o fabbricante di chiedere al committente un acconto sul prezzo convenuto. Quando il metallo necessario per la lavorazione è fornito dal committente, non viene di norma richiesto alcun acconto.

Art. 27 - Esecuzione del lavoro.

Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a regola d'arte, con impiego di metallo esattamente rispondente al titolo dichiarato e secondo i disegni, progetti o modelli forniti dal committente o da questi commissionati ed accettati.

Art. 28 - Prezzi.

I prezzi degli oggetti e delle lavorazioni vengono convenuti tra le parti, con riferimento al peso o al singolo pezzo.

Art. 29 - Imballaggi.

Gli astucci, le scatole e gli imballaggi in genere per gli oggetti ordinati sono a carico del committente.

Art. 30 - Consegna.

Gli oggetti commissionati vengono consegnati franco domicilio dell'artigiano o fabbricante.

Le spese di spedizione e di assicurazione per l'eventuale consegna in località diversa, indicata dal compratore, sono a carico di quest'ultimo.

Art. 31 - Mancato ritiro della merce.

I manufatti devono essere ritirati entro 30 giorni dall'avviso di approntamento.

Qualora il committente non provveda al ritiro entro detto termine, i manufatti rimangono di proprietà dell'artigiano o fabbricante, il quale ha diritto di ritenere l'acconto eventualmente versatogli, fatta salva ogni azione per i maggiori danni.

L'artigiano o fabbricante terrà a disposizione del committente il metallo e il materiale fornitogli eventualmente avanzato al termine della lavorazione.

Art. 32 - Mancato o ritardato pagamento.

Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento decorrono a favore dell'artigiano o fabbricante gli interessi riferiti al tasso ufficiale di sconto.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento, l'artigiano o fabbricante ha la facoltà di risolvere il contratto per la parte non ancora eseguita.

Art. 33 - Reclami e contestazioni.

I reclami e le contestazioni per vizi apparenti dei manufatti debbono

essere fatti per iscritto, a pena di decadenza, entro il termine di 8 giorni dal ricevimento.

Nel caso di lavorazioni con conseguenze parziali, il mancato reclamo per una partita equivale a gradimento.